



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO

SERVIZIO 3.2

n. 139 del 11.07.2014	OGGETTO:	SERVIZIO PATRIMONIO: RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S.S. VITO E STELLA, N. 14 DAL 01/06/2014 al 30/09/2014 PER INTRATTENIMENTO CLIENTI ALL'APERTO. SIG. FANTOZZI LUIGI, IN QUALITA' DI TITOLARE DEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO " BAR STELLA".
--------------------------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno UNDICI del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Visto il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la trasmissione della nota prodotta in data 04.07.2014 dalla Tre Esse Italia srl, società incaricata per la gestione e riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9264 del 07.07.2014 relativa alla richiesta prodotta in data 04.07.2014 dal sig. Fantozzi Luigi in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato "BAR STELLA", p.iva 01204590595 ubicata in via S.S. Vito e Stella, 4, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in via S.S. Vito e Stella n. 4 dal 01.06.2014 al 30/09/2014 per una superficie complessiva di mq. 9,00, come da planimetria allegata alla richiesta pervenuta per scopo: intrattenimento clienti all'aperto.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12/07/02, avente per oggetto: "Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi per l'occupazione di suolo pubblico predetta, a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n.47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale sopra richiamate;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con posa di tavoli e sedie in legno, ombrelloni color panna, ed accessori conformi al regolamento comunale cosap vigente, per una superficie massima di mq. 19,95, per scopo: intrattenimento clienti all'aperto, come desunto dalla relazione

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati dalla Tre Esse Italia srl, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in € 445,00 (comprensivo di TARSU periodo 01/06/2014-30/09/2014);

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale in data 11/07/2014 prot.n. 733, "a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.21 del D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ed in

particolare e che venga lasciata una larghezza idonea per il regolare transito dei pedoni e degli autoveicoli nella pubblica via così come graficizzata nello schema planimetrico allegato alla domanda pervenuta

Visto il versamento di € 445,00, effettuato presso l'Ufficio Tre Esse Italia srl, sede di Priverno in data 04.07.2014, quale canone di occupazione suolo pubblico dal 01.06.2014 al 30.09.2014 ;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.03.2011 con la quale venivano stabilite le tariffe Cosap per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1) Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di concedere al sig. Luigi Fantozzi, in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato " BAR STELLA" ubicato in via S.S. Vito e Stella n.14.p.iva 01204590595 , di occupare in modo temporaneo il suolo pubblico in via S.S. Vito e Stella n. 14, dal 01.06.2014 al 30/09/2014 per una superficie complessiva di mq 9,00, per intrattenimento clienti all'aperto con tavoli, sedie, ombrelloni, a condizione che *"nel posizionamento degli arredi e strutture (ombrelloni, gazebo, aiuole, sedie, tavoli, vasi, pannelli delimitanti, ecc) per ragioni di decoro ambientale sono indicati, in particolare, per gli accessori mobili, l'uso di legno e/o ferro battuto con tendaggi e tappezzeria esterna color ecru o colori a tonalità tenue (bianco-tela o beige tenue) oltre a vasellame d'aiuola, in terracotta o pietra, ma è rigorosamente vietato l'uso di stuoie a cannuce, in funzione di pannelli delimitanti o di copertura", siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.21 del D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare che venga lasciata una larghezza idonea per il regolare transito dei pedoni e degli autoveicoli nella pubblica via, così come graficizzata nello schema planimetrico allegato alla domanda pervenuta"*, salvaguardare la pulizia del suolo pubblico utilizzato e garantendo tutti i diritti di terzi;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- utilizzare gli arredi conformi a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente Cosap;
- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altre strutture mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, se necessaria;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimento di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal vigente Regolamento Comunale Cosap.
- non ottempera al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico entro dieci giorni dalle scadenze delle rate previste nella dilazione di pagamento;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **14 LUG. 2014** ;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 11.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
f.to ARCH. Claudia Romagna

La copia conforme all'originale
Priverno, lì 11.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
Arch. Claudia Romagna